




**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 30 MARZO 2010

INDICE RASSEGNA STAMPA

LE AUTONOMIE.IT

CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO. LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO E IL REGIME ECONOMICO-PREVIDENZIALE..... 3

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 4
CONCORSI PUBBLICI IN REGOLA SOLO SE LA PROCEDURA È "APERTA" 5
PARTONO PRIMI NOVE PROGETTI DI TELELAVORO..... 6
MARONI, COMUNI SENTITI PIÙ VICINI DA CITTADINI 7

IL SOLE 24ORE

L'ICI AI MASSIMI SUL LEASING DEI FABBRICATI NON CENSITI..... 8
MAXI-ESPOSIZIONE/ Per la categoria D la base di calcolo dell'imposta è data dalla somma del prezzo di riscatto e dei canoni periodici
TIA NEI BILANCI LOCALI PURCHÉ SIA A PAREGGIO 9
PARTITA DI GIRO/Il comune deve fatturare l'Iva al gestore del servizio e coprire il costo attraverso la tariffa chiesta a cittadini e imprese
COMUNICA CHIEDE SOLTANTO UN BOLLO 10
DUE SPORTELLI AD HOC PER GESTIRE IL DEBUTTO 11

ITALIA OGGI

IL TICKET RESTAURANT? FA REDDITO..... 12
Niente esenzione una volta superata la soglia di 5,29 euro
TANTI PERMESSI QUANTI SONO I FIGLI..... 13
Il diritto all'assistenza può essere replicato nello stesso giorno
LE VISITE FISCALI NON TROVANO PACE..... 14
Sulle malattie esonerabili, le fasce di reperibilità e i costi

LA REPUBBLICA

MALATTIE, I CERTIFICATI VANNO ONLINE BRACCIO DI FERRO SULLE ASSENZE BREVI..... 15

CORRIERE DELLA SERA

VANNO AL CENTRODESTRA LE REGIONI PIÙ GRANDI LA LEGA AVANZA AL NORD 16
Lazio alla Polverini, Piemonte a Cota, Campania a Caldoro - Il centrosinistra da 11 a 7 governatori, Vendola confermato

OGGI SPOGLIO NEI COMUNI ATTESA PER VENEZIA 18

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO BARI

STOP CONSULTA A RINNOVABILI, SI SALVANO SOLO 150 IMPIANTI..... 19

FINANZA E MERCATI

STOP AGLI SPRECHI, VIA AL CENSIMENTO DEI FABBISOGNI 20

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

Causa di servizio ed equo indennizzo. La disciplina del procedimento e il regime economico-previdenziale

La giornata di studio esamina i procedimenti per il riconoscimento della causa di servizio, per la concessione dell'equo indennizzo e per l'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato, anche attraverso l'illustrazione di casi operativi e il costante richiamo ai più significativi orientamenti della magistratura contabile. Una specifica sessione del corso è dedicata ai trattamenti economici connessi alla cessazione del rapporto di lavoro: TFS e TFR, con esempi pratici riferiti alla compilazione della modulistica di legge. La giornata di formazione avrà luogo l'8 APRILE 2010 con il relatore il Dr. Stefano PERINI presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

SEMINARIO: LA GESTIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI NEL DLGS 150/2009 E NEL COLLEGATO LAVORO 2010: DISCIPLINA GIURIDICA, FISCALE, PREVIDENZIALE E ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI (cir. 1/2010 funz. pubblica)

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 28 APRILE 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-14

<http://formazione.asmez.it>

CICLO DI SEMINARI: LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E IL DIRITTO DI ACCESSO NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE 69/09 E IL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 30 APRILE 2010 – 7 MAGGIO 2010 Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-14

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA (DLGS N. 150/2009, LINEE GUIDA ANCI): OBBLIGHI ENTRO IL 31 MAGGIO 2010

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 11 MAGGIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-14

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LE ULTIME NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI FISCALITÀ E LA GESTIONE DELLA TARSU IN CAMPANIA DOPO LA LEGGE 26/2010

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 20 MAGGIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-14

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA NUOVA DIRIGENZA PUBBLICA DOPO IL NUOVO CCNL 2010 E IL DLGS 150/2009

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 3 GIUGNO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-14

<http://formazione.asmez.it>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n.72 del 27 Marzo 2010 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 22 marzo 2010, n. 41 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

LEGGE 26 marzo 2010, n. 42 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale di Limbadi e nomina del commissario straordinario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2010 Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro in Amantea e nomina del commissario straordinario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2010 Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico ambientale, determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 3 Testo del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2010), coordinato con la legge di conversione 22 marzo 2010, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 2 Testo del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2010), coordinato con la legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5) recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni».

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO Proroga dei termini, di cui all'articolo 6 del bando per il «Finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili in aree urbane».

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICO IMPIEGO

Concorsi pubblici in regola solo se la procedura è "aperta"

Elemento essenziale del concorso pubblico è la natura "aperta" della procedura, sicché "procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il carattere pubblico del concorso". È pertanto illegittimo prevedere l'indizione di "concorsi riservati per l'assunzione di personale privato". Lo ha stabilito il giudice delle leggi che, con la sentenza n. 100 del 17 marzo scorso, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 7 della legge della Regione Campania n. 16 del 28 novembre 2008. La norma censurata, infatti, facendo "obbligo alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere della Campania di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, licenziate e posti in mobilità a seguito di provvedimento di revoca dell'accreditamento conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia", viola i principi di cui agli articoli 3, comma 1, 51 e 97, commi 1 e 3, della Carta costituzionale.

Fonte CORTE COSTITUZIONALE - sentenza n. 100 del 17 marzo

NEWS ENTI LOCALI

VAL D'AOSTA

Partono primi nove progetti di telelavoro

Obiiettivo lavoro Nel Focus e' descritta l'iniziativa dell'Assessorato alla Sanità della Valle D'Aosta con cui gli enti e le istituzioni pubbliche, le agenzie formative, le istituzioni scolastiche, le associazioni e gli organismi del terzo settore e le aziende private possono presentare progetti per il finanziamento di corsi rivolti a minori e adulti stranieri regolarmente presenti sul territorio della Regione. Completa l'informazione la seconda edizione dell'iniziativa cofinanziata dal Fondo sociale europeo Lavoro in corso, rivolta ad undici persone iscritte al collocamento mirato o disabili in carico ai competenti servizi socio-sanitari territoriali con disabilità psichiatrica non prevalente; infine, e' presentato un bando pubblicato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Daphne III, per sovvenzionare progetti di contrasto e prevenzione della violenza nei confronti di bambini e donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio. Si ricorda inoltre che, presso i Centri per l'Impiego di Aosta, Morgex e Verre's, il 31 marzo prossimo, saranno espletate le chiamate pubbliche su presenza, che questa settimana riguardano complessivamente 7 lavoratori presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di Verre's e le Comunità montane Grand Paradis, Mont Emilius e Valdigne Mont Blanc.

news, la rivista sul lavoro cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, illustra nove progetti di telelavoro, approvati dalla Giunta regionale della Valle D'Aosta e regolati dalla legge 16/2008, che permetteranno ad altrettanti dipendenti regionali di svolgere la propria attività presso il proprio domicilio o in alternativa, presso la sede di un ente convenzionato, diverso da quello di appartenenza.

Completa l'informazione la seconda edizione dell'iniziativa cofinanziata dal Fondo sociale europeo Lavoro in corso, rivolta ad undici persone iscritte al collocamento mirato o disabili in carico ai competenti servizi socio-sanitari territoriali con disabilità psichiatrica non prevalente; infine, e' presentato un bando pubblicato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Daphne III, per sovvenzionare progetti di contrasto e prevenzione della violenza nei confronti di bambini e

donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio. Si ricorda inoltre che, presso i Centri per l'Impiego di Aosta, Morgex e Verre's, il 31 marzo prossimo, saranno espletate le chiamate pubbliche su presenza, che questa settimana riguardano complessivamente 7 lavoratori presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Comune di Verre's e le Comunità montane Grand Paradis, Mont Emilius e Valdigne Mont Blanc.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

ELEZIONI

Maroni, comuni sentiti più vicini da cittadini

Nei Comuni dove si è votato i dati "quasi definitivi" parlano ormai di un calo del 3% degli elettori con una affluenza che è passata dal 77% del 2005 al 74%. Un calo che è, comunque, inferiore al 7% della media nazionale. Un dato, ha commentato il Ministro dell'Interno, Roberto Maroni sceso in sala stampa al Viminale per commentare i dati definitivi sull'affluenza alle urne, "che dimostra come i Comuni siano percepiti ancora dai cittadini come un luogo a loro molto più vicino e significativo".

Fonte **MINISTERO DELL'INTERNO**

IMMOBILI - La Cassazione sceglie la linea più restrittiva

L'Ici ai massimi sul leasing dei fabbricati non censiti

MAXI-ESPOSIZIONE/ Per la categoria D la base di calcolo dell'imposta è data dalla somma del prezzo di riscatto e dei canoni periodici

L'imponibile Ici per gli immobili D delle imprese, non censiti, acquisiti in leasing è costituito non dal solo prezzo di riscatto ma dalla somma di questo e dei canoni di locazione finanziaria previsti nel contratto. L'innovativo principio è stato affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 7332 del 26 marzo scorso. La vicenda ha preso le mosse da un accertamento Ici su un immobile di categoria D, posseduto da un'impresa, non ancora censito. In base all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504/92, per questi immobili si assume il valore delle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, rivalutato con gli indici annualmente aggiornati dalle Finanze. Poiché l'immobile era stato acquisito in leasing, il contribuente aveva applicato l'imposta sul prezzo di riscatto del bene.

Al contrario, il comune aveva accertato un valore pari alla somma dei canoni di leasing periodici e del prezzo di riscatto. La Cassazione ha dato ragione al comune. Per i giudici, infatti, la norma di riferimento, nel richiamare le risultanze delle scritture contabili, non limita il richiamo al registro dei beni ammortizzabili. Per l'imponibile Ici occorre guardare alle risultanze della generalità dei libri contabili, inclusa la documentazione su ciascun affare. D'altro canto, osserva la Corte, la funzione del leasing traslativo è il trasferimento della proprietà. Il vero corrispettivo non è rappresentato dal prezzo di riscatto ma include anche i canoni periodici. Questi ultimi hanno la finalità tipica della vendita a rate ed esprimono il valore capitale dell'unità immobiliare. Si tratta di una tesi fortemente innovativa. L'articolo 5, comma 3 sem-

bra invece letteralmente riferita al valore di iscrizione del bene nelle scritture contabili. La locuzione generica "scritture contabili" si spiega con l'esigenza di contemplare tutte le imprese. Anche la previsione secondo cui si assume l'ammontare «al lordo delle quote di ammortamento» si giustifica solo se si presuppone l'esistenza di un costo di acquisto e non di canoni periodici. Non è chiaro come operino i coefficienti ministeriali di rivalutazione nell'ottica della sentenza. Se cioè gli stessi debbano essere applicati per anno di formazione dei canoni di leasing ovvero se debbano comunque essere tutti riferiti all'anno di esercizio del prezzo di riscatto, come sembra preferibile. Dai canoni dovrebbe sempre essere detratta la quota implicita degli oneri finanziari applicati dalla società concedente, in quanto non impu-

tabili al costo d'acquisto del bene. La pronuncia conserva intatto il suo interesse anche in vigore dell'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 502/92, in forza del quale in presenza di leasing il soggetto passivo è l'utilizzatore del bene. Mentre in costanza di contratto l'utilizzatore deve adottare il valore derivante dalle scritture contabili della società concedente, al termine dello stesso si pone il problema della determinazione dell'imponibile. Partendo dal chiarimento offerto dalla Corte, dovrebbe continuarsi a dichiarare il costo di acquisto della società di leasing, sino alla attribuzione della rendita catastale. Si ottiene la sostanziale parificazione tra le imprese Ias adopter e quelle che applicano i principi contabili nazionali.

Luigi Lovecchio

ENTI LOCALI - Dall'Anci Emilia-Romagna

Tia nei bilanci locali purché sia a pareggio

PARTITA DI GIRO//Il comune deve fatturare l'Iva al gestore del servizio e coprire il costo attraverso la tariffa chiesta a cittadini e imprese

La tariffa d'igiene ambientale va messa a bilancio dai comuni ma l'operazione non deve danneggiare gli equilibri dei conti locali e va condotta in modo che entrate e uscite pareggino. Sulla linea delle indicazioni fornite a livello nazionale dall'Ifel, l'Anci Emilia-Romagna offre in una circolare le linee guida per la gestione della Tia nel suo primo anno da «tributo», dopo la sentenza 238/2009 della Corte costituzionale che l'ha di fatto equiparata alla Tarsu. Il quadro, sottolineano i tecnici dell'Anci, è instabile e incompleto, e serve prima di

tutto un intervento normativo che risolva rapidamente i tanti punti controversi. Nel frattempo, bisogna arrangiarsi, ripensando il piano finanziario, con un'attenzione particolare ai costi di gestione del tributo (Carc) e al costo d'uso del capitale. Per il momento, la soluzione migliore (e più rapida) secondo l'Anci emiliana sarebbe una norma che sancisca la natura di corrispettivo della Tia, ribaltando quindi gli effetti della pronuncia costituzionale. Anche perché la perdita dell'Iva (le posizioni di chi sostiene il mantenimento dell'imposta sono bocciate dall'Anci co-

me «illegittime») «con l'attuale normativa si risolverà, nella migliore delle ipotesi, in una partita di giro». Il risparmio dell'Iva sarà solo teorico, perché il gestore dovrà fatturare (con Iva) al comune e l'ente dovrà considerare l'imposta come un costo di gestione, che non può essere coperto se non con la tariffa. Il risultato finale è nullo per le utenze domestiche, e negativo per quelle commerciali e industriali che non potranno più portare l'Iva in detrazione. La circolare di Anci Emilia-Romagna torna poi su tutte le modifiche regolamentari che devono accompagnare

l'ingresso della Tia nei conti comunali. Nei meccanismi di riscossione, per evitare problemi eccessivi il suggerimento ai comuni è di prevedere un «avviso bonario», a cui far seguire un eventuale sollecito (per raccomandata) prima di arrivare all'atto di accertamento vero e proprio. Quest'ultimo, per essere valido, dovrà contenere motivazione, le informazioni su responsabile del procedimento e ricorsi e i termini di pagamento.

G.Tr.

Nessun versamento per le integrazioni

Comunica chiede soltanto un bollo

Per le imprese che presentano la comunicazione unica (ComUnica), che parte dal 1° aprile per tutte le aziende, l'imposta di bollo è dovuta solo una volta. È infatti soggetta all'imposta la presentazione all'ufficio del registro delle imprese, in modalità telematica o su supporto informatico, della comunicazione unica. È invece esclusa l'eventuale integrazione della pratica nata con la prima comunicazione unica, con riferimento al numero di protocollo della prima pratica e compilando, in una nuova comunicazione, i campi relativi all'albo imprese artigiane, all'Inps ed eventualmente all'Inail. In questo caso, si tratta di integrazione documentale relativa a una precedente comunicazione unica già soggetta a imposta. Sono queste

le indicazioni diffuse dalle Entrate, con la risoluzione 24/E del 29 marzo, in risposta a una richiesta di chiarimenti sull'imposta di bollo dovuta sulla comunicazione unica presentata con modalità telematica dalle imprese artigiane. Nel caso di presentazione online della comunicazione unica, per l'Agenzia, è applicabile l'articolo 1 della tariffa annessa al Dpr 642/72 sugli atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. **Le regole per Comunica** - A norma dell'articolo 9, comma 1, del Dl 7/07, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica. Con il Dpcm del 6 maggio 2009, nell'individuare le regole tecniche per le modalità di

presentazione della comunicazione unica, è stato tra l'altro disposto che l'interessato presenti all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione, secondo il modello approvato. Il modello è presentato in modalità telematica o mediante supporto informatico (articolo 3, comma 1). I destinatari della comunicazione unica sono le seguenti amministrazioni: gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; l'agenzia delle Entrate; l'istituto per la previdenza sociale (Inps); l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail); le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane; il ministero del Lavoro, della salute

e delle politiche sociali (articolo 4). **Gli adempimenti** - Gli adempimenti assolti con la comunicazione unica sono: dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva; domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel Rea; domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini Inail; domanda d'iscrizione, variazione e cessazione al registro imprese con effetto per l'Inps; domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps; domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

Tonino Morina

A Milano. Procedure d'emergenza

Due sportelli ad hoc per gestire il debutto

Con il numerino in mano, nell'attesa che arrivi il suo turno, un uomo sulla cinquantina si ferma davanti a uno dei tanti manifesti che annunciano la rivoluzione di ComUnica. Il grande atrio della Camera di Commercio di Milano in via Meravigli ne è tappezzato: «Proviamo a informare al meglio gli utenti - spiega l'impiegata, urlando dietro al vetro dello sportello per farsi sentire - perché fino a ora la fase sperimentale non è servita a molto». Nei due anni di sperimentazione, pochissimi hanno fatto pratica con la procedura telematica. «Prevediamo un gran caos nei prossimi giorni - racconta l'operatrice - e per questo da giovedì apriremo due sportelli dedicati al supporto gli utenti che qui potranno trovare aiuto sia per la compilazione del modello sia per eventuali problemi di installazione del software gratuito». Nei due sportelli di supporto il personale proverà a risolvere tutte le difficoltà, «anche se non è semplice - spiega l'operatrice - perché gli intoppi possono essere molteplici, ogni caso ha la sua storia. Però ci sforzeremo di dare aiuto a tutti, cercando di capire quali saranno i problemi più frequenti riscontrati». Uno è legato alla possibilità di consegnare il modello direttamente alla camera di commercio, attraverso floppy disk o ed. Quando questo buco di sistema verrà risolto, si aggiungerà un terzo ufficio per il ritiro dei floppy e dei ed contenenti i modelli ComUnica.

Francesca Milano

Risoluzione delle Entrate con risposte in materia di trattamento del lavoro dipendente

Il ticket restaurant? Fa reddito

Niente esenzione una volta superata la soglia di 5,29 euro

L'importo nominale dei ticket restaurant che eccede il limite di 5,29 euro concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. I beni ed i servizi acquistati dal datore di lavoro in virtù di particolari convenzioni e successivamente offerti ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente sulla base del minor prezzo di acquisto che il datore stesso è riuscito ad ottenere dai propri fornitori. Sono due precisazioni contenute nella risoluzione n.26/e di ieri dedicata alla risposta ai quesiti presentati durante un recente forum in materia di redditi di lavoro dipendente. **Ticket restaurant.** Era stato chiesto se l'importo dei buoni pasto superiore alla soglia di esenzione di euro 5,29 (lire 10.240) prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir, dovesse o meno essere computata ai fini dell'eventuale raggiungimento della soglia di esenzione dei cosiddetti fringe benefit di euro 258,23 euro prevista dal comma 3 del medesimo articolo 51. Lapidaria la risposta fornita dall'agenzia. Secondo le Entrate la norma da ultimo ri-

chiamata non riguarda le erogazioni in denaro ma si riferisce esclusivamente ai compensi in natura prevedendo, esplicitamente l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei beni o servizi di valore non superiore al citato limite di 258,23 euro. I ticket restaurant non costituiscono erogazioni in natura ma, proprio per l'evidenziazione del valore nominale degli stessi, vere e proprie erogazioni in denaro. Ciò posto, «l'importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può, pertanto, essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente». **Oneri di utilità sociale - criteri distintivi.** In questo caso il quesito posto alle Entrate mirava a identificare i criteri che qualificano gli oneri di utilità sociale previsti nella lettera f) del comma 2 dell'art. 51 del Tuir in modo da poterli correttamente distinguere dai fringe benefit previsti invece nel comma 3 del medesimo articolo 51. L'Agenzia ha precisato come i criteri che identificano tali

oneri di utilità sociale possono essere rinvenuti nel comma 1 dell'art. 100 del Tuir e nelle ulteriori precisazioni fornite dalla stessa amministrazione finanziaria nella risoluzione 34 del 10/3/2004. In particolare perché tali oneri di utilità sociale siano esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, ricorda l'Agenzia, è necessario che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: tale spesa sia sostenuta volontariamente dal datore di lavoro; le opere e i servizi siano messe a disposizione della generalità dei dipendenti o di intere categorie di essi; le opere e i servizi perseguano finalità di educazione, ricreazione, assistenza sociale o culto. L'esclusione dalla tassazione come reddito di lavoro dipendente di tali oneri sussiste inoltre nelle ipotesi in cui tali servizi siano messi a disposizione del personale dipendente anche tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda. In tali casi però il dipendente deve restare comunque estraneo al rapporto tra l'azienda datrice di lavoro e il prestatore del servizio. **Criterio del valore normale e fringe benefit.** Per la valorizzazione

dei beni e servizi destinati al lavoratore dipendente o ai suoi familiari il comma 3 dell'articolo 51 del Tuir prevede il ricorso al cosiddetto valore normale. Il quesito posto alle entrate si riferiva alla possibilità di valorizzare detti beni sulla base del costo di acquisto sostenuto dal datore di lavoro per tali beni e servizi nelle ipotesi in cui quest'ultimo, in virtù di particolari condizioni, ottenga prezzi più bassi di quelli di mercato ai quali ultimi sembrerebbe far invece rigidamente riferimento il comma 3 dell'articolo 9 del Tuir nel disciplinare appunto il cosiddetto valore normale. La risposta delle entrate contiene un'apertura sul tema. Nella risoluzione in commento infatti si precisa che il valore normale di riferimento, relativamente ai beni e ai servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore degli stessi applica sulla base di apposite convenzioni. In questi casi quindi il reddito di lavoro dipendente sarà favorito da tale meno elevato valore.

Andrea Bonghi

Sentenza storica della Cassazione per i dipendenti scolastici genitori di ragazzi con handicap

Tanti permessi quanti sono i figli

Il diritto all'assistenza può essere replicato nello stesso giorno

Il genitore di più bambini di età inferiore a 3 anni, tutti portatori di handicap, ha diritto a 2 ore di premesso giornaliero per ciascun figlio, anche nella stessa giornata. Così ha deciso la Corte di cassazione con una sentenza emessa il 25 febbraio 2010 (n.4623). La Suprema corte ha affermato che «deve riconoscersi il diritto della lavoratrice madre, o del lavoratore padre, di figli con handicap in situazione di gravità ad usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, di due ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino sino al compimento del terzo anno di vita (e quindi di un permesso doppio in caso di figli gemelli, entrambi con handicap grave». La sentenza non ha precedenti e assume forza particolare a seguito della riforma del processo civile, che consente alla cassazione di dichiarare inammissibili i

ricorsi contro sentenze che decidono in conformità ai principi di diritto enunciati dalla cassazione stessa (art.360-bis del codice di procedura civile). In parole povere, una volta che la Cassazione ha deciso in un modo, se le vengono sottoposte questioni analoghe, può limitarsi a rigettarle senza andare per le lunghe. Ed è quello che potrebbe succedere all'amministrazione d'ora in avanti qualora dovesse risolversi a negare i permessi ai diretti interessati. I giudici di legittimità hanno spiegato che nel caso di lavoratori che assistono figli con handicap in situazione di gravità, il legislatore ha previsto il diritto della madre-lavoratrice, o del padre-lavoratore, a fruire di permessi giornalieri di due ore per il bambino di età sino a tre anni. In questa scelta, secondo i giudici convivono più valori di rilievo costituzionale quali l'esigenza del bambino di

ricevere un'assistenza continua e adeguata dai propri genitori, l'interesse del datore di lavoro a ricevere la prestazione e la compatibilità economica delle prestazioni assistenziali con la generale funzione di assicurazione sociale svolta dall'istituto. In tal modo, la norma in esame esprime una precisa scelta di valori che è collegata alla primaria necessità di assistenza secondo uno standard orario, all'interno della giornata di lavoro, commisurato alla presenza di un bambino disabile. E che si realizza con la previsione di un più esteso arco temporale di tutela rispetto all'ipotesi del bambino senza handicap. Questa scelta, secondo la Corte, risulterebbe evidentemente vanificata se si escludesse che, in ipotesi di pluralità di bambini con handicap, non spettasse un permesso giornaliero di due ore per ciascun bambino. E si determinerebbe una irragionevole

disparità, in senso del tutto opposto alla intenzione del legislatore rispetto all'ipotesi di pluralità di bambini non svantaggiati, per i quali viene espressamente prevista dall'articolo 41 del testo unico, la moltiplicazione dei periodi di riposo giornaliero. Cosicché i genitori di due bambini senza handicap fruirebbero di quattro ore al giorno, mentre per due bambini con handicap spetterebbero solo due ore. D'altra parte, sempre secondo la Corte, il cumulo di permessi è consentito fra permessi giornalieri (per bambini con handicap grave sino a tre anni di età) e permessi mensili di tre giorni (oltre tale età). E dunque, a maggior ragione esso si giustifica in relazione alla necessità di assistere durante la stessa giornata due bambini con disabilità, entrambi di età inferiore a tre anni.

Carlo Forte

Nuove tensioni e richieste di chiarimenti tra docenti e dirigenti. Risponde direttamente Brunetta

Le visite fiscali non trovano pace

Sulle malattie esonerabili, le fasce di reperibilità e i costi

L' applicazione delle norme che disciplinano le visite fiscali per il controllo delle assenze per motivi di salute continua ad essere motivo di tensioni nelle scuole e di continue richieste di chiarimento e di precisazioni sia da parte degli insegnanti che dei dirigenti. L'ultimo quesito, in ordine all'obbligatorietà delle visite fiscali e i casi di esenzione della reperibilità dei dipendenti. Le risposte sono state fornite direttamente dal dicastero per la funzione pubblica guidato da Renato Brunetta con la nota 12567 del 15 marzo 2010. Va sottolineato, in via preliminare, che alcune norme sono chiarissime e, pertanto, non soggette ad alcuna diversa interpretazione. Tali norme riguardano, in particolare, le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e le sanzioni in caso di assenza; le competenze al pagamento dei relativi oneri e il divieto di una seconda visita fiscale nell'ambito dello stesso periodo di malattia.

Gli orari In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dispone l'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206 entrato in vigore il 4 febbraio 2010, sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Dall'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie sono esclusi, dispone l'art. 2, i dipendenti per i quali l'assenza è etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortunio sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stato patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico. Forza maggiore Merita, infine, di essere sottolineato quanto sostenuto dai giudici della sezione lavoro della Corte di Cassa-

zione(sentenza n.5718 del 9 marzo 2010), secondo i quali non è, sanzionabile l'assenza da casa del lavoratore nelle fasce orarie se dovuta a causa di forza maggiore o all'assistenza non rinviabile ad un parente in stato di gravità. I costi Gli oneri economici derivanti dalle visite fiscali sono a carico delle Asl. Lo ha stabilito il decreto legge n. 78/2009 unitamente alla precisazione che gli accertamenti medico-legali effettuati dalle Asl su richiesta delle amministrazioni pubbliche rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Deroghe all'obbligatorietà Sulla obbligatorietà della richiesta di visita fiscale da parte delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni scolastiche, la nota del dipartimento per la funzione pubblica citata in premessa sottolinea che il disposto legislativo cui occorre fare riferimento continua ad essere il comma 5 dell'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009. Le disposizioni contenute nel predetto comma" l'Ammi-

nistrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative" restano valide ma vanno applicate tenendo conto, oltre dalle esigenze funzionali e organizzative, anche con riferimento alla natura delle assenze per le quali l'art. 2 del decreto 18 dicembre 2009, n. 206 ha previsto l'esclusione dell'obbligo di reperibilità. L'esclusione dall'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie, per le assenze dovute alle circostanze indicate dell'art. 2, non potrà che comportare una sensibile riduzione del numero di visite fiscali che potranno essere validamente effettuate nel domicilio del dipendente, ancorché eseguite nelle fasce orarie. Sicuramente una chiara deroga all'obbligatorietà della richiesta di visita di controllo da parte dell'amministrazione scolastica e, conseguentemente, una riduzione di spesa a carico del servizio sanitario nazionale.

Nicola Mondelli

Gli attestati saranno comunicati direttamente all'Inps, che informerà il datore di lavoro. Spariscono fax e raccomandate. Ma scoppia la polemica tra medici e governo sulla documentabilità dei malesseri

Malattie, i certificati vanno online

Braccio di ferro sulle assenze brevi

Entro aprile chiunque lavori e abbia un acciacco di salute potrebbe trovarsi esposto al danno aggiuntivo della grana burocratica. Finisce, infatti, il periodo di sperimentazione e diventa compiutamente operativo il provvedimento con cui il governo introduce la certificazione online delle malattie: cosa buona e giusta se servirà a snellire le procedure esistenti, oppure uno spauracchio se prevalesse lo spirito "anti fannulloni" delle norme, ispirato, manco a dirlo, dal ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, Renato Brunetta. Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, infatti, non solo disciplina le modalità innovative di rilascio e di

notifica dei certificati lungo la catena paziente-medico-datore di lavoro (una rivoluzione telematica, come vedremo) ma stabilisce che, anche per i malanni di lieve entità (quelli fino a 3 giorni di assenza), il medico debba certificare soltanto dati clinici "oggettivamente documentati". Se non lo fa è passibile di sanzioni che vanno dalla radiazione dall'albo alla reclusione da uno a cinque anni (art. 69). Di qui il problema: come attestare in modo "oggettivamente documentato" la crisi d'emigrata di un autista di autobus? O la dismenorrea di una segretaria? O il picco depressivo di un agente di polizia? Su questo punto - soprattutto - si è ingaggiato un braccio di ferro fra Organizzazioni dei medici e governo, ancora di incerto esito. Ma vediamo intanto l'impianto complessivo della norma. La rivoluzione, come dicevamo, sta nella trasmissione online dei certificati, così scandita: 1) il paziente si rivolge al medico; 2) il medico redige il certificato e lo trasmette per via telematica al Sistema di Accoglienza Centrale (Sac) presso il ministero dell'Economia e Finanze (ma si stanno formando dei centri

intermedi, regionali, chiamati Sar); 3) una copia può essere consegnata dal medico al paziente in tre modi: in carta, via email o con sms; 4) dal Sac il certificato entra nel circuito telematico dell'Inps; 5) l'Inps provvede a inviare, sempre online, il certificato di malattia al datore di lavoro della persona ammalata. I vantaggi sono: eliminazione della trasmissione cartacea e esonero della consegna manuale del certificato, fino ad oggi a carico dell'ammalato che provvedeva alla notifica o con raccomandata (dip. privato) o per fax (dip. pubblico). Ma qui vengono i problemi. «Ogni anno i medici emettono circa 12 milioni di certificati - spiega Giacomo Milillo, segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia (Fimmg) - e non è pensabile che un cambiamento così radicale si possa fare nei tempi che vorrebbe il ministro Brunetta (tre mesi di sperimentazione, già slittati

per due volte, ndr). Il sistema di sanzioni previsto per i medici che non si adeguano sa tanto di pistola puntata alla testa. E non si capisce, poi, cosa può fare un medico per rendere "oggettivi" alcuni stati di alterazione della salute. È oggettivabile un mal di pancia? O una vertigine? In questa direzione al medico non resta che rifiutare il certificato e inviare il malato al pronto soccorso. Tutto il sistema di assistenza medica andrebbe in tilt». Dello stesso avviso anche le altre organizzazioni di categoria. «Siamo d'accordo con i certificati online - dice Massimo Cozza, segretario nazionale Funzione Pubblica Cgil Medici - ma non ci piacciono le sanzioni previste per i medici. Ci sono alterazioni della salute non oggettivabili. Al centro deve tornare il rapporto di fiducia fra Stato, medico e cittadino. Le norme dovranno cambiare».

Emilio Radice

REGIONALI 2010 - Il voto

Vanno al centrodestra le Regioni più grandi La Lega avanza al Nord

Lazio alla Polverini, Piemonte a Cota, Campania a Caldoro - Il centrosinistra da 11 a 7 governatori, Vendola confermato

ROMA — Dopo un testa a testa mozzafiato, a spoglio ultimato, anche due Regioni chiave, Piemonte e Lazio, cambiano di segno politico, passando dal centrosinistra al centrodestra. In Piemonte prevale il leghista Roberto Cota sulla governatrice uscente Mercedes Bresso, sostenuta da una coalizione allargata anche all'Udc: 47,4% contro 46,9%, poco meno di 10mila voti di scarto. Nel Lazio la candidata sostenuta dal Pdl, la sindacalista Renata Polverini, la spunta sull'esponente radicale Emma Bonino: 50,7 contro il 48,8%. In questo appuntamento elettorale si è registrata la più bassa affluenza nel dopoguerra: 64,2% contro il 72 di cinque anni fa. Più bassa anche del dato delle Europee dello scorso anno quando si recò alle urne il 66,5% dei cittadini. Il centrodestra, quando mancano all'appello solo poche sezioni, conquista in tutto sei Regioni (Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Campania e Calabria), quattro in più rispetto a quelle guidate nel 2005. Il centrosinistra, che partiva da una posizione di grande vantaggio (era al governo di undici amministrazioni regionali) arretra cedendone quattro (Piemonte, Lazio, Campania e Calabria). E così le

Regioni che hanno scelto Bersani e i suoi alleati sono: Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Liguria, Marche, Basilicata e Puglia. Il risultato quindi è di 7 a 6. In termini di popolazione, il centrodestra, cioè Pdl più Lega Nord, ha il consenso del doppio rispetto agli elettori del centrosinistra, considerato che nelle regioni dove ha vinto erano stati chiamati alle urne 27 milioni e nelle altre 13 milioni e mezzo. E in questo quadro va rilevata anche la grande affermazione del Carroccio non solo nelle aree settentrionali, dove realizza il bossiano asse del Nord conquistando Piemonte e Veneto con propri uomini, ma anche nelle regioni appenniniche, in particolare in Emilia Romagna e Toscana. Lombardia. Nella Regione simbolo del berlusconismo vince Roberto Formigoni, giunto al suo quarto mandato di governatore, contro lo sfidante del Pd Filippo Penati. Formigoni raccoglie il 56,1 mentre Penati il 33,3. Nella regione l'affluenza è stata di poco superiore alla media nazionale arrivando al 64,74. Veneto. Diventa governatore l'attuale ministro delle Politiche agricole, Luca Zaia, esponente leghista che sbaraglia lo sfidante della sinistra Giuseppe Bor-

tolussi. Zaia supera il 60% dei consensi, il doppio del rivale, e trascina il Carroccio che diventa il primo partito della regione. Liguria. Si conferma il presidente uscente Claudio Burlando sorretto da una coalizione che va dal Pd alla Federazione della sinistra. Burlando convince il 52,1 dei votanti, mentre l'esponente del centrodestra Sandro Biasotti, che governò prima di Burlando la Liguria, si ferma al 47,9. Emilia Romagna. Dalle urne esce confermato il candidato del centrosinistra Vasco Errani che è il governatore uscente. Errani arriva al 52 mentre la sfidante del centrodestra Anna Maria Bernini, avvocato della vedova di Big Luciano Pavarotti e deputato del Pdl, arriva solo al 36,7. Toscana. Enrico Rossi, candidato del centrosinistra, prevale sul deputato del Pdl Monica Faenzi. Rossi arriva al 59,7 mentre Faenzi non va oltre il 34,4. Umbria. Catuscia Marini (centrosinistra allargato) prevale sulla sfidante del centrodestra Fiammetta Modena. Marini conquista il 57,2 mentre Modena si ferma al 37,7. Marche. Il governatore uscente Gian Marco Spacca, espressione di una coalizione di centrosinistra allargata, si confer-

ma nell'incarico battendo Erminio Marinelli sostenuto da Pdl Lega nord e Destra. Spacca arriva al 53,2 mentre Marinelli non supera il 39,7. Campania. Il socialista Stefano Caldoro, candidato del centrodestra, sbaraglia il concorrente del centrosinistra Vincenzo De Luca. Il primo guadagna il 54,3 mentre lo sfidante, attuale sindaco di Salerno, arriva solo al 42,9. Calabria. Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti (centrodestra) prevale sul governatore uscente Agazio Loiero, a capo di una coalizione del centrosinistra. Scopelliti conquista il 58,2 mentre Loiero resta bloccato al 31,9. Basilicata. Si conferma il governatore in carica, Vito De Filippo, che guidava una compagine di centrosinistra. De Filippo batte Nicola Pagliuca, consigliere regionale uscente ed esponente del Pdl, 61,5 contro 27,7. Puglia. Nichi Vendola, presidente uscente e candidato di un ampio schieramento di sinistra, prevale sull'esponente del Pdl Rocco Palese. Vendola arriva al 49 mentre Palese si ferma al 42.

Lorenzo Fuccaro



7 Regioni al centrosinistra, 6 al centrodestra

- Centrodestra
- Regioni di centrodestra non al voto ieri
- Centrosinistra
- Altri



PIEMONTE
48,2% COTA
46,2% Bresso



LIGURIA
52,1% BURLANDO
47,8% Biasotti



TOSCANA
59,7% ROSSI
34,4% Faenzi



Partners-LA STAMPA



LAZIO
49,8% POLVERINI
49,6% Bonino



CAMPANIA
53,8% CALDORO
43,4% De Luca



CALABRIA

58,9% SCOPELLITI
31,1% Loiero



UMBRIA
57,2% MARINI
37,7% Modena



MARCHE
53,2% SPACCA
39,7% Marinelli



VENETO
60,1% ZAIA
29,1% Bortolussi



EMILIA ROMAGNA
52,0% ERRANI
36,8% Bernini



COSI' NEL 2005



PUGLIA
49,6% VENDOLA
41,8% Palese



BASILICATA
62,2% DE FILIPPO
28,3% Pagliuca



REGIONALI 2010 - Il voto/Le altre urne

Oggi spoglio nei Comuni Attesa per Venezia

MILANO— Il risultato più atteso, per i nove Comuni capoluogo dove si è votato, probabilmente è quello di Venezia. Lì il Pdl ha schierato il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta. Il Pd, invece, ha scelto Giorgio Orsoni. Se vincerà Brunetta, Berlusconi ha già annunciato cosa farà: «Speravo di comprare una casa a Venezia ma non volevo mettermi nelle mani di un sindaco rosso. Venezia

merita la guida di uno dei nostri uomini migliori del governo. Se vince Renato compro casa e così la città mi accoglierà». Oltre Venezia, per i capoluoghi di provincia, si è votato anche a Mantova, Lecco, Lodi, Macerata, Chieti, Andria e Vibo Valentia. Per quanto riguarda Mantova, Fiorenza Brioni, candidata dal Pd, si trova a fronteggiare Nicola Sodano del Pdl. Proprio Mantova ieri è stata forse

l'unica città, assieme a Milano, a resistere all'«assalto» di Formigoni. Tanto da spingere il Pd a parlare di «roccaforte rossa» e lo stesso Formigoni ad ammettere: «Insieme a Milano, Mantova è uno dei punti di debolezza del Pdl in Lombardia». Il candidato sindaco più anziano dei comuni capoluogo nei quali si è votato è Sergio Ciliegi, 73 anni: si è presentato a Mantova sostenuto da una lista ci-

vica. Il più giovane, invece, è stato Francesco Milanese, 22 anni, candidato a Lodi, con il sostegno sempre di una lista civica. In tutto sono stati 462 i comuni dove si è votato: in due si sono svolti solo i ballottaggi (San Benedetto dei Marsi e Spadola). Tra questi enti, 73 superano i 15 mila abitanti e nove sono i capoluoghi di provincia.

L'ANALISI - Gli effetti della bocciatura della Corte costituzionale per i «piccola taglia»

Stop Consulta a rinnovabili, si salvano solo 150 impianti

BARI — Sono circa 150 gli impianti di energia rinnovabile di piccola taglia già realizzati in Puglia applicando una legge regionale (la 31 del 2008) che è stata bocciata dalla Corte costituzionale dopo il ricorso del governo. Un parco energetico che non potrà essere più toccato visto che la pronuncia della Corte produrrà effetti per le prossime autorizzazioni. Ma al di là del cambio della normativa è il monte autorizzazioni in cantiere che desta maggiore preoccupazione. Se nell'intera rete nazionale circolano 50mila megawatt di corrente elettrica, negli uffici della Regione (nel tondo la sede) ci sono richieste per 35mila megawatt solo da rinnovabile. Uno stock impressionante che richiede un lavoro ingente per evadere le pratiche e per rispettare i parametri ambientali e paesaggistici richiesti dalla norma. **La bocciatura.** La Corte costituzionale ha stabilito che d'ora in avanti anche gli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza inferiore ad 1 megawatt dovranno essere sottoposti alla valutazione

integrata. La Regione, ritenendo di poter colmare un vuoto legislativo, aveva invece trasferito la possibilità di autorizzare tali impianti rivolgendosi al Comune di competenza presentando una semplice Dia (Dichiarazione di inizio attività). **Cosa cambia.** La sentenza ha eliminato questa procedura semplificata ristabilendo la possibilità di creare variazioni in base a una legge dello Stato che operativamente prevede un decreto del ministero dello Sviluppo economico, «di concerto» con l'Ambiente e «di intesa» con la Conferenza unificata. In definitiva, chi vuole realizzare impianti anche piccoli dovrà sottoporsi a procedure più lunghe. Questo perché la Corte ha bocciato anche un'altra norma della legge regionale: quella dei criteri per individuare le aree non idonee all'installazione di impianti eolici o fotovoltaici. Ovvero i parchi regionali e le aree protette. Per gli impianti eolici, quindi, tutte richieste saranno sottoposte alla Via, mentre per quelli fotovoltaici, al di sopra dei 10 mega-

watt, c'è la valutazione di incidenza ambientale che se negativa impone la valutazione d'impatto ambientale. «La conseguenza della pronuncia della Corte — afferma Davide Pellegrino, dirigente dell'assessorato allo Sviluppo economico — impone un aumento dei carichi di lavoro da parte degli uffici regionali. Saltano i divieti automatici alla costruzione di impianti nelle aree protette con vincoli ambientali e paesaggistici. In sostanza viene fatto lo screening sul sito proposto». La Regione sollecita l'approvazione dei criteri sul settore che avrebbero dovuto essere forniti dal governo sin dal 2003. Infatti, le richieste per la costruzione di impianti d'energia rinnovabile sono ingenti. Basti pensare che alla fine di febbraio scorso la Puglia immetteva nella rete nazionale 1.040 megawatt d'energia eolica e 159 megawatt di fotovoltaico. «Ma i dati al 24 marzo scorso — prosegue Pellegrino — indicano un aumento sensibile del fotovoltaico. Si tratta di 188 megawatt, 29 in più in

meno di un mese. L'intera regione Calabria fornisce 18 megawatt». In verità, i dati sugli impianti al di sotto di 1 megawatt sono nelle mani dei Comuni che avevano il potere di autorizzare. «Stiamo lavorando — conclude Pellegrino — per dialogare con le amministrazioni interessate alle procedure autorizzative mediante posta elettronica certificata. Una metodologia che riduce i tempi di scambio delle informazioni. Su 375 enti individuati, solo 122 hanno risposto». In sostanza, la Regione ha messo in mora, con una comunicazione ufficiale (imposta dalle disposizioni del ministro Brunetta), per adempiere all'obbligo di legge. Soddisfazione arriva da Italia Nostra-Sud Salento il cui legale, Donato Saracino, precisa che «l'illegittimità, sancita dalla Corte Costituzionale, comporta l'obbligo di interruzione dei lavori in tutti quegli impianti che non hanno avuto corpo».

Vito Fatiguso

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**Stop agli sprechi, via al censimento dei fabbisogni**

Via libera al censimento dei fabbisogni delle singole amministrazioni per ridurre gli sprechi della Pa. Anche per il 2010 infatti è partita ufficialmente la rilevazione della previsione annuale dei fabbisogni, come stabilito dalla Finanziaria 2008. Le amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie), ha ricordato ieri la Ragioneria Generale dello Stato guidata da Mario Canzio, procedono annualmente alla previsione annuale dei fabbisogni per beni e servizi. La rilevazione della previsione annuale dei fabbisogni è finalizzata alla valutazione complessiva, da parte delle Amministrazioni statali centrali e periferiche, dei fabbisogni di beni e servizi, al fine di eliminare duplicazioni e sprechi e verificarne ex ante la coerenza con le disponibilità finanziarie e all'ottenimento di economie di scala attraverso l'utilizzo degli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione sempre più orientati alle esigenze delle Amministrazioni. La rilevazione della previsione annuale dei fabbisogni 2010 sarà effettuata nell'ambito del Sistema del Ciclo degli Acquisti Integrato (Scai). La chiusura delle attività di rilevazione avverrà entro 30 giorni solari a partire da oggi, 29 marzo 2010.